

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI 3 gennaio 2012, n. 1.

Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata

1. Ai fini della realizzazione di alloggi sociali di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, si applica in Sicilia la disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione di quanto previsto dai commi 258 e 259 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la realizzazione di tali interventi può ricorrersi agli strumenti del partenariato pubblico-privato (PPP) di cui al comma 15 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità attuative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed in particolare:

a) i criteri per l'individuazione delle aree in cui localizzare gli interventi, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione urbanistica o in deroga agli stessi;

b) le modalità di individuazione e scelta dei partner privati degli interventi, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza;

c) le modalità e le condizioni per la valutazione delle proposte dei privati e per la negoziazione degli accordi di partenariato pubblico privato (PPP);

d) le eventuali premialità, sia in termini di volumi edificabili che di agevolazioni fiscali e/o finanziarie, da attribuire ai promotori degli interventi, secondo le condizioni ed i limiti ivi stabiliti;

e) le procedure amministrative a cui ricorrere per l'approvazione e l'attuazione degli interventi, secondo criteri di semplificazione e trasparenza;

f) gli obiettivi minimi da conseguirsi, da parte dei comuni, in termini di disponibilità di alloggi sociali e riqualificazione urbanistica, in relazione alle caratteristiche dell'intervento ed alle quote di investimento pubblico e privato complessivamente previste;

g) le modalità per consentire, fra i costi dell'intervento, l'eventuale inclusione delle spese della relativa assistenza tecnico-amministrativa ai comuni.

Art. 2.

Partecipazione degli IACP alle procedure di riqualificazione urbanistica

1. Nelle more della riforma organica degli Istituti autonomi delle Case popolari, gli stessi possono concorrere, insieme ai comuni ed ai soggetti privati, all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, secondo le modalità in essa stabilite e disciplinate con il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.

Interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:

a) interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica;

b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati;

c) contratti di quartiere II, per l'utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei comuni della Regione, approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2005;

d) interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunzionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell'ordine, comprensive di alloggio, ed altresì interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;

e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio decreto previa delibera della Giunta regionale.

3. In considerazione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità determinatesi nel centro storico del comune di Favara e del disagio abitativo conseguente alle

ordinanze di sgombero coattivo già disposte dall'amministrazione comunale, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire al comune di Favara 3.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei destinatari delle predette ordinanze, ove residenti negli immobili oggetto delle ordinanze stesse da almeno due anni, e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. In considerazione delle condizioni di disagio abitativo determinatesi nella provincia di Messina, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2011, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire all'Istituto autonomo case popolari di Messina la somma di 10.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei residenti nei comuni alluvionati, destinatari di ordinanze di sgombero o di provvedimento che, a causa dei predetti eventi, dichiarano l'inabitabilità degli immobili di residenza e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 10.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

5. L'intervento di cui al comma 3 ha luogo ove i destinatari delle ordinanze di sgombero adottate dal comune di Favara siano in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi in regime di edilizia sovvenzionata. I medesimi requisiti devono essere posseduti dai destinatari dell'intervento di cui al comma 4, con esclusione di quello relativo al reddito, elevato al triplo. L'intervento è, comunque, subordinato alla previa ricognizione e assegnazione, da parte del comune di Favara e degli altri comuni interessati di unità abitative esistenti nel patrimonio comunale e destinabili alle medesime finalità. Si considerano immediatamente utilizzabili per dette finalità gli immobili abusivamente realizzati e non sanabili, pur in assenza di provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio.

6. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il comma 4 ter, introdotto dalla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 304 del 13 dicembre 2011 recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive", è inserito il seguente:

"4 quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4 bis. e 4 ter. possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi".

Art. 4.

Interventi per la riqualificazione di aree urbane degradate nella città di Messina

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano agli edifici inclusi nei piani di risanamento di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Promozione dello sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale ed istituzione del Fondo immobiliare regionale

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative a valere sulle risorse di cui all' art 3, comma 1, lettera e). A tale scopo promuove lo sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, finalizzato all'incremento della dotazione sul territorio regionale di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le categorie individuate all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Regione è autorizzata a costituire, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, un fondo immobiliare operante sul territorio regionale per l'edilizia residenziale sociale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 e per le finalità ivi previste e a sottoscriverne le quote, per cassa e/o in natura. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, con proprio decreto, disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del fondo immobiliare regionale in coerenza con i principi fissati per il sistema dei fondi immobiliari nazionali previsti dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva la possibilità di introdurre disciplina di dettaglio in relazione a specifiche e peculiari caratteristiche degli interventi della Regione in materia di edilizia sociale. Nei successivi trenta giorni con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, è adottato il bando per l'individuazione del soggetto gestore del Fondo, esclusivamente con procedure di evidenza pubblica. Le quote del Fondo immobiliare regionale possono essere sottoscritte, per cassa e/o in natura, da investitori istituzionali pubblici o da soggetti privati, tra i quali il Fondo nazionale (Fondo Investimenti per l'Abitare) del Sistema integrato di fondi, gestito da CDPI SGR, società di gestione del risparmio controllata da Cassa depositi e prestiti. Gli interventi realizzati dal fondo immobiliare regionale di cui al presente comma sono rivolti a privilegiare le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell'ordine:

- a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- b) il maggior coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;
- c) il minor impegno della Regione in termini finanziari;
- d) la permanente verifica degli interventi in itinere;
- e) la maggior dotazione economico-patrimoniale.

3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiet-

tivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità del comma 2.

4. La sottoscrizione di quote del Fondo da parte di soggetti privati è comunque subordinata al possesso da parte degli stessi dei requisiti soggettivi accertati ai sensi e per gli effetti degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I soggetti che intendano realizzare i programmi di edilizia residenziale sociale di cui al comma 2 o che partecipino alla loro realizzazione devono essere in possesso dei medesimi requisiti soggettivi.

5. Salvo quanto disposto nei precedenti commi, le disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, ove riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si intendono riferite all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e ove riferite al Ministero dell'economia si intendono riferite all'Assessorato regionale dell'economia.

6. I proventi derivanti dalla dismissione degli immobili di proprietà comunale sono destinati da ogni singolo comune, nella misura minima del 30 per cento, al Fondo immobiliare regionale per gli interventi di edilizia sociale da effettuarsi nel rispettivo territorio.

Art. 6.

Adozione del regolamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011

1. Il termine fissato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'adozione del regolamento ivi previsto, è fissato al 31 gennaio 2012. Le procedure disciplinate dal Titolo I della stessa legge sono concluse nei novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, termine entro il quale cessano di avere efficacia anche le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

Art. 7.

Obbligazioni pregresse per lavori nel comune di Furnari

1. Per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte nei confronti del comune di Furnari relative ai lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio da adibire a caserma dei vigili del fuoco ed al palazzo municipale è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.701 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

Art. 8.

Differimento di termini per il recupero abitativo

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e dall'articolo 112 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ulteriormente differito alla data di approvazione della presente legge.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive

VENTURI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità

RUSSO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

SPARMA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

— L'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.", così dispone:

«Definizione di alloggio sociale. – 1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.»

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2008, n. 146.

— L'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", così dispone:

«Piano Casa. – 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo

insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

[9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.]

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.»

— I commi 258 e 259 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 144 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).", così rispettivamente dispongono:

«258. – Definizione, negli strumenti urbanistici, di zone da destinare all'edilizia residenziale sociale.

Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.»

«259. – Possibilità di aumento di volumetria da parte dei Comuni per l'edilizia residenziale sociale.

Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.»

— Il comma 15 ter dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così dispone:

«Definizioni. – 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.».

Note all'art. 3, comma 1:

L'art. 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." così dispone:

«Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. – 1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l'emergenza traffico.»

— La legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 agosto 1978, n. 231.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. e):

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 giugno 2008, n. 147, S. O. n. 152/L.

Nota all'art. 3, comma 6:

L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Aiuti all'investimento. – 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento CE n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.

4-bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE n. 800/2008 del

6 agosto 2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

4 ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento CE 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

4 quater. *Le agevolazioni di cui ai commi 4 bis. e 4 ter. possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi.*

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:

a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana;

d) due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.».

Note all'art. 4, comma 1:

— Il comma 9 dell'art. 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.", così dispone:

«*Costruzioni private.* - 9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.».

— La legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, recante "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 21 luglio 1990, n. 34.

Note all'art. 5, comma 1:

— L'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, recante "Piano nazionale di edilizia abitativa.", così dispone:

«*Sistema integrato di fondi immobiliari.* - 1. È avviata la procedura per la definizione delle modalità di partecipazione, attraverso l'utilizzo fino ad un massimo di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o più fondi immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui quote possano essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali di lungo termine.

2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati allo sviluppo di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2008, n. 146.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, istituisce, presso il proprio Ministero un gruppo di lavoro cui partecipano tre rappresentanti dello stesso Ministero, tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti degli enti locali indicati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché due esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica. Il gruppo di lavoro potrà, altresì, essere integrato da eventuali ulteriori esperti nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai partecipanti al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi titolo.

4. Il gruppo di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, indica i requisiti che i regolamenti dei fondi di cui al comma 1 devono possedere, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione obiettivo pari a 3 miliardi di euro e ammontare minimo di 1 miliardo di euro;

b) durata non inferiore a 25 anni;

c) rendimento obiettivo in linea con quelle di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato;

d) adeguata diversificazione territoriale degli investimenti;

e) composizione degli organi del Fondo tale da assicurare un'adeguata rappresentatività agli investitori;

f) criteri di partecipazione agli investimenti locali, acquisendo partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla base fra gli altri dei seguenti elementi:

f.1) strategia di investimento;

f.2) rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato;

f.3) sostenibilità economico-finanziaria del piano di attività o previsione di adeguati presidi in tal senso;

f.4) fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in termini di onorabilità e professionalità, esperienza dei promotori e delle società di gestione locali;

f.5) modalità di diversificazione e mitigazione dei rischi;

f.6) dimensione significativa degli interventi;

f.7) durata e modalità di dismissione a scadenza della partecipazione detenuta dal fondo nazionale;

f.8) regole di governo che consentano al fondo nazionale un'efficace monitoraggio e partecipazione alle procedure d'investimento;

f.9) un'efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale attraverso la realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale ed energetico;

f.10) l'integrazione con le politiche pubbliche locali, evidenziata dal coordinamento con programmi regionali e comunali per l'edilizia sociale (piani casa regionali e comunali), programmi di riqualificazione o trasformazione urbana, realizzazione di infrastrutture locali strategiche per il territorio, nonché piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai sensi dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

f.11) l'eventuale apporto di contributi pubblici o privati, ad esempio attivati a amministrazioni locali, dallo Stato o dall'Unione europea compresi quelli di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti;

f.12) l'eventuale coinvolgimento di più comunità locali;

f.13) un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata realizzazione degli interventi immobiliari, anche con riferimento al loro percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione;

g) previsione della possibilità di investire fino ad un massimo del 10% del proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche in deroga al limite massimo del 40% sopra indicato, nel rispetto degli altri criteri indicati ed in particolare del rendimento obiettivo del fondo.

5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'art. 4 si intenda proporre la partecipazione all'investimento di uno o più Fondi di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi sono invitati a partecipare alla negoziazione ed alla eventuale sottoscrizione dell'Accordo di programma.

6. L'investimento in fondi di cui al comma 1 è attuabile in applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), e comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio ed è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 4 gli adempimenti necessari per la definizione e l'attuazione delle procedure di cui al presente articolo, ivi compresi i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 in caso di partecipazione alle procedure di più di un concorrente.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà autorizzare l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi dedicati al settore dell'edilizia sociale quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo fondi di garanzia, forme di finanziamento in pool, piani di «risparmio casa» che favoriscano il riscatto a medio termine degli alloggi anche in collaborazione con istituti bancari.»

— Per l'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", vedi nota all'art.1, comma 1.

Note all'art. 5, comma 2:

— Per l'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 recante "Piano nazionale di edilizia abitativa.", vedi nota all'art. 5, comma 1.

— Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Nota all'art. 5, comma 4:

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Nota all'art. 5, comma 5:

Per il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", vedi nota all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 6, comma 1:

Gli articoli 1 e 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 1. - *Applicazione della normativa nazionale.* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE" e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell'articolo 7, commi 8 e 9, dell'articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'articolo 128 e dell'articolo 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2. I riferimenti al "Bollettino Ufficiale della Regione" e alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.»

«Art. 31. - *Norme transitorie.* - 1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturita dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso D.P.R. n. 207/2010.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:

«Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio. – 1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.

3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché si assicura per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 per la superficie relativa.

6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per un'altezza minima non inferiore a m. 2,40.

7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non è reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con D.P.R. n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.

10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 805

«Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Mancuso il 18 ottobre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 19 ottobre 2011.

Assegnato per il parere alla I Commissione 'Affari istituzionali' il 19 ottobre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 169 del 20 ottobre 2011, n. 170 del 25 ottobre 2011 e 171 del 9 novembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 170 del 25 ottobre 2011.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 76 dell'8 novembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 171 del 9 novembre 2011.

Relatore: Mancuso.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 299 del 29 novembre 2011, n. 300 del 30 novembre 2011 e n. 305 del 14 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2011.

(2011.50.3687)048

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 2.

Interventi a sostegno di organismi ed associazioni anti-rackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2011, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.5, capitolo 183718), cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.3.1, capitolo 183742, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, in materia di misure di sostegno ad associazioni antirackett

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo la parola "riconosciute" sono aggiunte le parole "e che si siano costituite parte civile".

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.